



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

Prot. n° 814

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter e 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 ed all'art. 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 12 febbraio 2014, successivamente integrata, presentata dalla soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere (MN), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa;

VISTO il parere n.26/14, reso nella adunanza del 28 gennaio 2015, con il quale la III^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e verifiche: le funzioni di misuratore di velocità e rilevatore di infrazioni al semaforo rosso dovranno sempre essere previste in uso disgiunto; la funzione di riconoscimento automatico delle targhe si intende approvata solo per la lettura delle targhe italiane poiché la capacità del sistema di riconoscere le targhe straniere non è stata supportata da prove ma solo dichiarata dal produttore; analogamente, per quanto attiene alla capacità del dispositivo di classificare i veicoli in base alla lunghezza, la classifica dovrà essere intesa in macro tipologie dimensionali (veicoli corti e veicoli lunghi) senza attribuire classi ulteriori: in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il sistema denominato "Velocar Red&Speed EVO" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa, prodotto dalla soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere (MN), con le seguenti prescrizioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle infrazioni al semaforo rosso; in relazione alla funzione di riconoscimento automatico delle targhe il dispositivo è approvato solo per la lettura delle targhe italiane; la classifica dei veicoli è intesa in macro tipologie dimensionali (veicoli lunghi e veicoli corti); dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di Installazione e Utilizzo.

Art.2 Il dispositivo "Velocar Red& Speed EVO" può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del decreto legislativo n.285/1992.

L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e Utilizzo.

Art.3. Il dispositivo denominato “Velocar Red&Speed EVO”, quale documentatore di infrazioni al semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5. Il dispositivo denominato “Velocar Red&Speed EVO”, come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.6. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Velocar Red&Speed EVO” come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di Installazione e Utilizzo ,almeno con cadenza annuale.

Art.7. L'approvazione del dispositivo “Velocar Red&Speed EVO” come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art.8. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di Installazione ed Utilizzo nelle versioni allegata alla domanda di approvazione della soc. Velocar.

Art.9. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

24/02/2015

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)